



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 1 del 12-01-2026

OGGETTO: FELTRE, STADIO ZUGNI TAURO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' ORDINARIA IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO CATEGORIA LEGA PRO, SERIE C, PER ESIGENZE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del Presidente della Società Sportiva "Dolomiti Bellunesi srl" con sede a Belluno in P.le della resistenza n.27, P. IVA 01188030256, pervenuta in data 29 dicembre 2025 al numero di protocollo 40527 intesa ad ottenere una regolamentazione alla viabilità limitrofa allo Stadio Zugni Tauro in occasione delle partite di calcio categoria Lega Pro, serie C, compatibile con i Regolamenti della F.I.G.C. e con le esigenze di Sicurezza e Ordine Pubblico connesse con tale tipologia di eventi.

Preso Atto del parere favorevole sull'istanza sopra indicata espresso dai partecipanti alla riunione di presentazione del dispositivo di viabilità richiesto dalla Società Sportiva "Dolomiti Bellunesi", in data 18/12/2025 alle ore 09:30, tenutasi in Feltre presso la sala Ocri allo Stadio Zugni Tauro alla presenza del Presidente e vice Presidente della Società Sportiva "Dolomiti Bellunesi", dell'assessore allo Sport, Manifestazioni e Politiche Sociali Maurizio Zatta, di un dirigente della Questura di Belluno, del Presidente del C.A. dell'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, del Comandante della Polizia Locale e del responsabile dell'Ufficio Viabilità Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre.

Preso Atto della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 09 gennaio 2026 per valutare la possibilità di disputare le gare casalinghe presso lo stadio "Zugni Tauro" di Feltre (BL) ad iniziare dalla partita prevista per il 17 gennaio 2026.

Stante la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, aderendo alla richiesta della società sportiva sopra indicata e della Questura di Belluno per quel che riguarda la gestione dell'ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio di Lega Pro, Serie C.

Atteso che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale.

Visto il Decreto del Sindaco n.13 in data 07/07/2025 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.289 09-12-2024, avente per oggetto: "modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente";

Visti gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti, limitazioni e indicazioni **in occasione degli incontri di calcio, Lega Pro, Serie C che si svolgono presso lo Stadio Zugni Tauro**, (di seguito definiti come "evento"), **nelle giornate e negli orari interessati:**

- **da 4 (quattro) ore prima dell'evento e fino al termine dello stesso,**
 - **il divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata e il divieto di circolazione veicolare in**
 - **via Negrelli** eccetto residenti e frontisti con posto auto privato, compatibilmente con l'affollamento pedonale in atto;
 - **via Boscariz** eccetto residenti e frontisti, compatibilmente con l'affollamento pedonale in atto;

- **via Delle Venture** tratto compreso tra via Campo Sportivo fino all'intersezione con via Zannettelli;
- **via Campo Sportivo**, eccetto andata, ritorno e sosta dei veicoli ad uso dei clienti della "Farmacia dell'Ospedale" negli orari di apertura e per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei farmaci, compatibilmente con l'affollamento pedonale in atto;
- **il senso unico di circolazione con direzione Sud/Nord in**
 - **via delle Venture** tratto compreso tra l'intersezione con via Zannettelli e la rotatoria con le vie Bentivoglio/Segusini;
- **l'obbligo di svolta a sinistra** per i veicoli circolanti in via Zannettelli alla confluenza con via delle Venture;
- **l'obbligo di svolta a destra** per i veicoli circolanti in via Pilotto e via Dal Zotto alla confluenza con via delle Boscariz;

DISPONE

altresi che:

- La società calcistica che gestisce lo Stadio "Zugni Tauro", anche in collaborazione con il Comune di Feltre o società all'uopo incaricata dallo stesso, disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza. **I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione;**
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio con l'ausilio di personale adeguatamente istruito e attrezzato con DPI per operare in presenza di traffico finalizzato a garantire la circolazione in sicurezza in corrispondenza dei divieti e delle deviazioni istituite con il presente atto;
- l'organizzazione predisporrà un'idonea transennatura dell'area della manifestazione finalizzata a separare l'ordinaria circolazione stradale dall'area dell'evento;
- l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, Antincendio e Pronto Soccorso, **nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;**
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione,
- **la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dal soggetto richiedente, in particolare nei confronti dei residenti dell'area interessata dal presente provvedimento;**
- la presente ordinanza si deve intendere efficace esclusivamente con la corretta esposizione della segnaletica stradale prevista dal DPR 16/12/1992, n.495.
- **sono fatte salve le disposizioni impartite dall'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza anche per il tramite del Dirigente di P.S. in servizio in occasione della manifestazione in oggetto.**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ar

II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)